

BOZZE DI STAMPA

16 aprile 2019

N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea (1165)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.8

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,» inserire le seguenti: «da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;*

b) *sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».*

Art. 6

6.1

CONZATTI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, a condizione che» fino alla fine del comma.

6.4

CONZATTI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, a condizione che,» fino alla fine del comma.

6.5

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel periodo transitorio, salvo quanto espressamente previsto dai commi 1 e 2, ai fini della partecipazione al mercato, ai membri o partecipanti della sede di negoziazione non sono richiesti ulteriori adempimenti.».

Art. 13

13.1

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le necessarie misure di coordinamento delle disposizioni di cui al comma 1.».

13.0.1 (testo 4)

MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

Art. 13-bis.

(Comitato Interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario, assicurativo e la Finanza)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato interministeriale per l'Economia Digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e costituito, in via permanente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Ministri dello Sviluppo Economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle Politiche Europee, degli Esteri, del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB), dell'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), del Garante per la Protezione dei dati personali, dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) partecipano alle riunioni del Comitato con funzioni consultive e di supporto senza diritto di voto.

3. Il Comitato ha il compito di individuare obiettivi, programmi e azioni dell'attività amministrativa e regolamentare da porre in essere per lo svi-

luppo del settore, favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore, per le attività di promozione e per individuare progetti nazionali in collaborazione pubblico-privato. Il Comitato, nel rispetto dell'indipendenza delle Autorità di cui al comma 2, si avvale delle strutture delle Amministrazioni e delle medesime Autorità di cui ai commi precedenti, che provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 13-ter.

(Regolazione proporzionale con norme semplificate per testare innovazioni di settore)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia, la Commissione nazionale

per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), adotta uno o più regolamenti da adottare ai sensi della legge n. 400 del 1988, il primo dei quali da emanare entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per stabilire condizioni e modalità per l'esercizio di attività, in fase iniziale ovvero in prova, riservate nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, da parte di imprese utilizzatrici dell'innovazione tecnologica nella produzione ed offerta di prodotti competitivi sul mercato.

2. Il regolamento di cui al precedente comma deve attenersi ai seguenti principi.

a) principio di proporzionalità previsto dalle normative europee,

b) previsione, per un periodo massimo di trentasei mesi, di requisiti patrimoniali ridotti e

adempimenti semplificati per l'esercizio dell'attività;

c) previsione dell'operatività con clienti finali, anche professionali, limitata nel numero e nel

tempo e assoggetta alla prestazione di adeguate garanzie finanziarie,

d) individuazione degli obblighi informativi, dei tempi per l'autorizzazione, dei requisiti di

professionalità degli esponenti aziendali, dei profili di governo societario e di gestione dei rischi,

nonché della forma societaria ammissibile, anche in deroga alle forme societarie previste dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

e) indicazione dell'iter successivo al termine del periodo di prova che non potrà comportare

alcuna deroga alla normativa europea vigente.

3. E' obbligo delle imprese che chiedono di accedere al sistema di cui al presente articolo:

a) dimostrare l'innovatività del prodotto e del servizio anche nelle modalità di offerta o

utilizzo;

b) indicare l'obiettivo dell'impresa, anche chiarendo come l'applicazione del regime di cui al presente articolo alla propria attività può migliorarne lo sviluppo,

c) collaborare con le Autorità di vigilanza competenti per materia al fine di identificare

eventuali attività o regole che devono essere definite per la tutela del risparmio, la stabilità finanziaria, la tutela della *privacy* e la concorrenza del mercato.

Art. 13-*quater*.

(Utilizzo della tecnologia nei processi regolatori e di vigilanza)

1. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, redigono ciascuna per la parte di propria competenza, con cadenza annuale, una relazione d'analisi sul settore bancario, finanziario, assicurativo che utilizzano modalità innovative e tecnologiche per lo svolgimento della propria attività, riportando quanto emerge dall'applicazione del sistema di regolazione i cui all'articolo 13-*ter* e segnalando al Comitato Interministeriale di cui all'articolo 13-*bis* eventuali modifiche normative o regolamentali necessarie allo sviluppo del settore e alla tutela del risparmio e della stabilità finanziaria.».

Art. 13-*quinquies*.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 13-*bis* al 13-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13.0.3 (testo 2)

MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

(Ulteriori disposizioni)

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità."

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013."».

13.0.100 (già 19.0.2)

BOTTICI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Principio di reciprocità nel TUB nei rapporti con Paesi terzi)

1 All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: "L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità"».

13.0.101 (già 19.0.5)

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Attività di negoziazione in conto proprio - CDP)

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013."».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 14

G14.100

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

il Capo II, Sezione II del provvedimento in esame, reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

scopo generale del provvedimento e della sezione richiamata, è quello di garantire che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, i diritti acquisiti continuamente ad essere tutelati durante il periodo transitorio ed una volta consolidati gli effetti della medesima uscita;

le istituzioni coinvolte, sia italiane che britanniche, stanno adottando cautele per la preparazione di tutti i settori allo scenario no-deal;

a livello diplomatico, i rappresentanti del governo britannico in Italia si sono spesi al fine di tener fede all'impegno verso i cittadini europei che hanno scelto di stabilirsi nel Regno Unito, inclusi i circa 700.000 mila cittadini italiani residenti;

impegna il Governo:

a valutare le opportune modalità per l'adozione di misure che regolino situazioni sino ad ora non toccate dalla disciplina del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, quali i casi di ricongiungimenti familiari; il coordinamento in tema di previdenza sociale; il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali ed il riconoscimento delle qualifiche degli avvocati che praticano con il titolo acquisito in patria; i diritti per i lavoratori frontalieri; i diritti di voto e di proprietà;

a valutare l'opportunità di disciplinare altre questioni urgenti riguardanti la tematica della sicurezza, con particolare attenzione al regime di controlli in ambito aeroportuale che sarà applicato ai cittadini britannici in ingres-

so o uscita dal territorio nazionale; nonché le problematiche in tema di sistema di tariffazione aeroportuale che allo stato vigente è stabilito sulla base della destinazione del volo, ma differente in caso di destinazioni extra-EU;

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure nei settori della cooperazione giudiziaria e di polizia, nonché riguardo la tutela ed il trattamento dei dati personali nell'ambito dei rapporti fra le autorità e le aziende italiane e quelle del Regno Unito.

G14.101

DESSÌ, BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

il Capo II, Sezione II del provvedimento in esame reca le disposizioni a tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

scopo generale del provvedimento e in particolare della sezione richiamata, è quello di garantire che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, sia prevista una disciplina transitoria al fine di salvaguardare i diritti riconosciuti ai cittadini italiani nel Regno Unito e che allo stesso modo siano tutelati i cittadini del Regno Unito presenti sul territorio nazionale;

il provvedimento non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda la validità sul territorio nazionale delle patenti emesse dal Regno Unito, né una condizione di reciprocità rispetto alla validità di quelle emesse dalla Repubblica Italiana sul territorio britannico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un periodo di transizione al fine di consentire l'adeguamento o la conversione delle patenti britanniche in patenti valide sul territorio della Repubblica italiana;

a valutare l'opportunità di stipulare con in Regno Unito un *memorandum of understanding* che assicuri il mutuo riconoscimento e validità delle patenti britanniche e di quelle italiane, anche al fine di tutelare i diritti acquisiti dai cittadini di entrambi gli Stati e di evitare un pregiudizio al sereno svolgimento della vita quotidiana, nonché un aggravio per gli uffici nazionali.

G14.102

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 14 reca disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari anche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea presenti sul territorio nazionale alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;

scopo generale del provvedimento è quello di garantire, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, disposizioni volte a preservare i diritti sino ad ora acquisiti sia dai cittadini britannici nel corso della loro pregressa e continuativa residenza in Italia da almeno un quinquennio alla data di Recesso del Regno Unito dall'Unione europea, sia nel caso in cui medesimi non abbiano ancora maturato i requisiti necessari ad ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, qualora se ne ravvisi la necessità, l'estensione della disciplina di maggior favore anche oltre il periodo previsto all'articolo 14 comma 5, al fine di consentire la maturazione dei requisiti necessari a proporre domanda per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per i cittadini del Regno Unito, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per residenza, ma che siano sprovvisti dei requisiti alla data di recesso.

EMENDAMENTO

Art. 16

16.1 (testo 2)

FANTETTI, MODENA, ALDERISI, CONZATTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «o da adibire» inserire le seguenti: «anche a Manchester,».

ORDINE DEL GIORNO

G16.100

MONTEVECCHI, BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame reca misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito;

lo stato di incertezza inerente la gestione dell'accordo sul recesso della Gran Bretagna dall'Unione europea potrebbe generare ricadute negative in merito ai rapporti di collaborazione reciproca tra Italia e Gran Bretagna nell'ambito dell'istruzione, della ricerca e della cultura, compromettendo il processo di libera circolazione e scambio culturale che danneggerebbe in termini di possibilità di sviluppo il nostro Paese;

in particolare condizioni più onerose e differenti da quelle in atto potrebbero penalizzare i programmi attuali e futuri di scambio culturale non-

ché le opportunità di studio, formazione scolastica, formazione accademica e ricerca;

impegna il Governo:

- ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo e pattizio, al fine di garantire la prosecuzione di tutti i programmi e le iniziative inerenti istruzione, ricerca e cultura attualmente in essere tra i due Paesi;
- continuare a garantire, nello specifico, il riconoscimento dei titoli di studio.

EMENDAMENTO

16.0.1

LANZI, BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure di incentivo per il rientro di lavoratori e studenti in Italia)

1. In caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di incentivare il rientro dei lavoratori in Italia, per il periodo di imposta 2019 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238.

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, dopo la lettera *b*), inserire le seguenti:

"b-bis) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1968 che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa nel Regno Unito negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

b-ter) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1968, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio nel Regno Unito per almeno ventiquattro mesi, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 17

G17.100

BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DRAGO, FENU

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1165, recante Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

premesso che:

l'articolo 17 reca le disposizioni in materia di prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale;

scopo generale del provvedimento è quello di garantire, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza l'accordo previsto dall'articolo 50 del TUE, disposizioni atte a salvaguardare il diritto alla tutela della salute, come diritto fondamentale dell'individuo garantito dalla Costituzione;

il provvedimento prevede che i regolamenti europei di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009) possano continuare ad applicarsi, dalla data di recesso e fino al 31 dicembre 2020, ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a prestazioni medicalmente necessarie, copertura da tutti i rischi malattia, cure programmate e ai relativi rimborsi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un meccanismo che, a salvaguardia dei diritti acquisiti, consenta di continuare a garantire l'assistenza sa-

nitaria ai cittadini del Regno Unito, già titolari del permesso di soggiorno permanente per i cittadini UE e perciò iscritti al SSN, sempre in modo da prevedere una condizione di reciprocità, sia in un'ottica di certezza del regime applicabile ai cittadini del Regno Unito presenti in Italia, sia nella prospettiva della tutela dei cittadini italiani presenti nel Regno Unito.

EMENDAMENTI

17.0.1

LUPO, BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali)

1. Ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020.».

17.0.2

LUPO, BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia aeroportuale)

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, continuare ad operare colle-

gamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.».

Art. 19

19.1 (testo 2)

MONTANI, SAVIANE

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 800 mila euro per il triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a 800 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 800 mila euro».

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per rendere effettive anche le attività di cui al comma 1, il comma 350, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è interpretato nel senso che la riduzione del numero complessivo degli uffici del Ministero è riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche.

1-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti volti a dare attuazione al citato comma 350 dell'articolo 1 della legge 145 del 2018, è comunque assicurata, con decorrenza a far data dal 1° gennaio 2019, l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il relativo provvedimento è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.».

19.2

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque entro il tetto massimo di 18.000.000 euro.».

19.0.1

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale (Gruppo Banca Mondiale))

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e all'aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC).

2. La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 da versare.

3. È altresì autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'Accordo Istitutivo della Società Finanziaria Internazionale (IFC), proposto dal Consiglio d'Amministrazione della Società medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale è aumentato all'ottantacinque per cento il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri.

4. Agli oneri di cui al comma 2, valutati in euro 65.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

19.0.3 (testo corretto)

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recan-
te esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: "di negoziazione" sono inserite le seguenti: "se risultanti dal bilancio";

b) alla lettera b) del comma 1, le parole: "in contropartita diretta della valutazione al valore equo (*fair value*) di strumenti finanziari e attività" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (*fair value*) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le riserve di cui al comma 1, lettera b), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate.";

d) al comma 4, le parole: "2358, terzo comma", sono sostituite dalle seguenti: "2358, sesto comma";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi."

2. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: "agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali", sono sostituite dalle seguenti: "alle attività e passività" e le parole: "in contropartita del patrimonio netto", sono sostituite dalle seguenti: "nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva".

3. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale)

1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'articolo 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è positivo, il saldo è iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima:

a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione;

b) è indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile;

c) può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo 13 e quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2".

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.».

19.0.4

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)

1. All'articolo 20-*quater*, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese indicate al comma 2 e i soggetti indicati nell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1"».

Art. 20

20.1

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Al comma 3, sostituire le parole: «del soggetto previsto dall'articolo 13» con le seguenti: «della società di cui all'articolo 13, comma 1,» e le parole: «nel presente capo e nella decisione della Commissione europea.» con le seguenti: «nel capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato e integrato dal presente decreto, e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1.».

Art. 21

21.1

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Al comma 1, lettera b), dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:

«*f-quater*) nel caso in cui i Titoli *senior* superino la soglia dell'80 per cento del totale degli strumenti finanziari emessi nel contesto della cartolarizzazione, la garanzia pubblica non è concessa sulla quota eccedente. La soglia è calcolata sui valori effettivi di cessione e non sui valori nominali.».

21.2 (testo 2)

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, DRAGO, Marco PELLEGRINI, FENU, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 7, comma 2-*septies*, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"I medesimi soggetti, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi della presente legge, sospendono le procedure esecutive immobiliari verso persone fisiche, fino alla data del 1° gennaio 2021, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) l'immobile oggetto di esecuzione:

1) sia l'unico di proprietà del debitore e del proprio nucleo familiare;

2) sia adibito ad uso abitativo e il debitore vi risieda anagraficamente;

3) non sia un'abitazione qualificata come di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

b) il nucleo familiare del debitore abbia un reddito lordo nell'anno 2018 inferiore a 20.000 euro."».

21.3 (testo 2)

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI,
PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze redige una relazione annuale entro il 30 giugno, contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato di cui al Capo II e gli obiettivi di performance collegati tra cui:

a) cedente, cessionaria-SPV, *servicer*;

b) *gross Book Value* dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale titoli emessi;

c) valore nominale titoli *Senior* emessi assistiti da garanzia pubblica;

d) valore nominale titoli *Senior* assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre.

La relazione è trasmessa alle Camere e pubblicata in sintesi nel rapporto annuale sul debito pubblico."».

21.4

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «in caso di rinnovo della garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 2.» con le seguenti: «in caso di proroga del periodo di concessione della garanzia dello Stato.».

Art. 22

22.1

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia».

22.0.1

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attività per imposte anticipate)

1. Le banche aventi sede legale in Italia, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono presentare, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, la richiesta per la conversione delle proprie attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (DTA2) in crediti d'imposta.

2. La richiesta di cui al comma 1, contiene l'indicazione dei valori di bilancio, individuale e consolidato, alla data della richiesta, nonché dell'entità delle imposte da convertire della banca interessata. Il costo di conversione è sostenuto dalla medesima banca attraverso proprie azioni di nuova emissione.

3. Ai fini della quantificazione del pagamento del costo di conversione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia acquisiscono l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, a spese della banca interessata, di una relazione di stima dell'effettivo valore delle attività e passività della banca e del valore medio di quotazione degli ultimi tre mesi, qualora la banca sia quotata in un mercato regolamentato. Non possono essere nominati quali esperti indipendenti coloro che negli ultimi tre anni hanno intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con la banca, tali da comprometterne l'indipendenza.

4. Entro dieci giorni dalla della positiva decisione sulla richiesta di conversione, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive azioni di nuova emissione.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita Banca d'Italia, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo nonché il costo di conversione delle attività di cui al comma 1 in crediti d'imposta. Tale costo non può comunque inferiore al 30% del valore nominale dell'attività da convertire.».

22.0.2

PESCO, BOTTICI, ACCOTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attività per imposte anticipate)

1. Le banche aventi sede legale in Italia, iscritte all'albo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nelle ipotesi di cartolarizzazione dei crediti deteriorati ai sensi dell'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, possono fare richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, di conversione delle proprie attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (DTA2) in credito di imposta e di trasferimento del medesimo credito di imposta alla società veicolo.

2. La richiesta di cui al comma 1, contiene l'indicazione dei valori di bilancio lordi e netti dei crediti deteriorati da cedere e l'entità delle imposte da convertire della banca interessata. Il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. L'importo delle attività convertibili di cui al comma 1 è limitato alla differenza tra il valore di cessione dei crediti deteriorati e il valore netto a bilancio della banca cedente dei medesimi crediti deteriorati.

4. La conversione di cui al comma 1 si perfeziona al momento del trasferimento del credito di imposta alla società veicolo, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita Banca d'Italia, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo nonché il costo di conversione e di trasferimento delle attività di cui al comma 1 in crediti di imposta.».

Art. 23

23.1

BOTTICI, LANNUTTI, LEONE, DRAGO, FENU

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2016, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto-legge, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo di garanzia».
